

BOZZE DI STAMPA

10 giugno 2020

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30,
recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche sul SARS-COV-2 (1800)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

LUNESU, MARIN, FREGOLENT

Al comma 2, sostituire le parole: «di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il» con le seguenti: «degli strumenti tecnologici a disposizione del».

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole «Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro» con le seguenti: «Per l'adeguamento degli strumenti informatici di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro».

1.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'ambito della Relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989, sono ricomprese le attività svolte ai sensi del decreto legge in esame.»

1.3

BINETTI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero della Salute per le medesime finalità di cui al comma 1, destina risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche i familiari del personale sanitario che durante l'epidemia siano risultati positivi al tampone o abbiano mostrato sintomi di influenza, anche se allora non diagnosticata come Covid.»

1.4

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero della Salute per le medesime finalità di cui al comma 1, destina delle risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche gli operatori sanitari sull'intero territorio nazionale.»

1.5

FREGOLENT, MARIN, LUNESU

Al comma 4, sostituire le parole: «modalità sicure» con le seguenti: «modalità ritenute sicure dal Garante della privacy».

1.6

LA COMMISSIONE

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che dovessero rientrare» con le seguenti: «che rientrano», le parole: «ovvero esercitare» con le seguenti: «o che esercitano» e le parole: «o essere» con le seguenti: «o sono».

1.7

FREGOLENT, MARIN, LUNESU

Al comma 5, sostituire le parole: «la Croce Rossa Italiana» con le seguenti: «i Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Nazionale italiano,».

Conseguentemente, ai commi 6 e 7, sostituire le parole: «della Croce Rossa Italiana» con le seguenti: «dei Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Nazionale italiano,» e al comma 15, sostituire le parole: «dalla Croce Rossa Italiana» con le seguenti: «dai Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Nazionale italiano,».

1.8

LA COMMISSIONE

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «di cui al presente articolo», aggiungere le seguenti: «, nonché indicando le fonti di cognizione delle informazioni complete».

1.9

LUNESU, MARIN, FREGOLENT

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «indicando comunque dove possono essere reperite le informazioni integrali».

1.10

LA COMMISSIONE

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «sui siti istituzionali» con le seguenti: «nei siti internet istituzionali».

1.11

DE BONIS

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i titolari dei dati di cui al comma 3 devono esprimere il consenso all'utilizzo dei dati sanitari, anche genetici, per le finalità del presente decreto. Qualora i dati trattano un minore a carico, è necessario il consenso di entrambi genitori o del tutore. Il consenso all'uso dei dati deve essere richiesto mediante informativa scritta recapitata per mezzo raccomandata al domicilio fiscale e restituita mediante raccomandata da indirizzare al Ministero della Salute. Il consenso può essere altresì recapitato mediante posta elettronica certificata.»

1.12 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei predetti laboratori, comunicano, con modalità sicure, i risultati delle analisi svolte all'interessato. I medesimi laboratori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, comunicano i risultati delle analisi ai soggetti di cui al comma 1".

1.13

LA COMMISSIONE

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «provvedimento del 5 giugno 2019» inserire le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019,».

1.14

MARIN, LUNESU, FREGOLENT

Al comma 6, penultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sugli ulteriori passaggi ed accertamenti da attivare nel caso in cui il risultato della analisi del soggetto interessato evidenzi la presenza di anticorpi specifici.»

1.15

BINETTI, RIZZOTTI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a segnalare se in famiglia altre persone abbiano contratto l'influenza Covid e se da controlli successivi risulta che siano perfettamente guarite.»

1.16

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

*«6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a sottoporsi al *test* molecolare basato sull'identificazione di RNA virale.»*

1.200

LA COMMISSIONE

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "L'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro possono trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1 per finalità di ricerca scientifica."

1.17 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «non identificabili», sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 6,».

1.18

LA COMMISSIONE

Al comma 9, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le seguenti: «previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute».

1.19

MARIN, FREGOLENT, LUNESU

Sopprimere il comma 14.

1.20

FREGOLENT, MARIN, LUNESU

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT si avvale delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1.100

LA COMMISSIONE

Al comma 14, dopo le parole: "385.000 euro" inserire le seguenti: "per l'anno 2020"

1.21

LA COMMISSIONE

Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole: «Al relativo onere, in termine di fabbisogno e indebitamento netto» con le seguenti: «Al relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto,».

1.22

LA COMMISSIONE

Al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: «mediante il fondo risorse» con le seguenti: «a valere sulle risorse».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2",

premesso che

in un rapporto dello Spiegel online del 9 maggio 2020 sarebbero 600 i contagiati all'interno degli stabilimenti di lavorazione carni della Germania.

In particolare circa 300 sono stati scoperti nell'impianto Mueller Fleisch di Pforzheim, nel Baden Wuerttemberg, in maggioranza di origine rumena e che, secondo la testata tedesca, coabiterebbero in alloggi con spazi ridotti; 200 unità sono state rilevate alla Westfleisch a Coesfeld, nel Nord-Reno Vestfalia, a cui ha seguito la chiusura dello stabilimento; mentre la società Vion avrebbe chiuso il suo macello a Bad Bramstedt (Segeberg) dopo la segnalazione di 100 casi.

A questi vanno aggiunti gli ulteriori 77 casi rilevati in Baviera lo scorso 16 maggio 2020 nell'impianto a Straubing-Bogen

Il 19 aprile nello stabilimento di macellazione della ditta Siciliani di Palo del Colle in provincia di Bari sono stati riscontrati 33 casi di contagio diventati il 27 aprile 71

Negli USA i sindacati del settore della macellazione delle carni, gli United Food and Commercial Workers, parlano di oltre 5 mila casi e 20 morti

Ad aprile la Smithfield ha dovuto chiudere lo stabilimento di Sioux Falls in South Dakota, dove viene prodotto il 5 per cento della produzione nazionale di maiale e impiegati 3700 lavoratori, dopo che più di 1000 persone sono risultate positive al Sars-Cov-2;

Nello stabilimento della JBS di Greeley, Colorado sono morti 6 operai di Covid-19 e l'azienda ha riaperto nonostante non avesse fatto un test a tutti gli operai che sono stati richiamati al lavoro.

Anche a Columbus Junction, Iowa, la Tyson food, che a oggi ha chiuso e riaperto 8 stabilimenti nel territorio USA, ha riaperto nonostante la morte di due operai per Covid-19, mentre nello stabilimento della Cargill a Hazleton, Pennsylvania, ben 130 sui 900 operai che vi lavorano sono risultati positivi.

La lista nei soli USA è composta da circa 80 stabilimenti in totale tra i chiusi e i riaperti anche in condizioni di non tutela dei lavoratori.

Numerose sono state le denunce da parte dei sindacati e di lavoratori negli USA in merito al mancato rispetto di norme di prevenzione, distanze e dispositivi di sicurezza oltre che di orari di lavoro

Il 9 aprile 2020 la direzione dell'azienda Olymel ha annunciato la chiusura temporanea della Macellazione suini e taglio a Yamachiche (Quebec Canada) per un periodo di 14 giorni. La chiusura è stata effettuata per il crescente numero di casi COVID-19 tra i dipendenti degli impianti.

Precedentemente, stavolta in Alberta, era toccato alla Armony Beef chiudere due giorni per un caso di positività

A causa della riduzione della capacità dei più grandi impianti di lavorazione della carne del paese, che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia, il governo canadese ha stanziato 252 milioni di dollari canadesi, di cui 77 milioni sono destinati ad aiutare le aziende alimentari ad acquistare dispositivi di protezione per i lavoratori e ad espandere la capacità di trasformazione degli alimenti; 125 milioni hanno lo scopo di aiutare i produttori di

bovini e suini a causa dell'aumento dei loro costi e 50 milioni andranno a un programma di acquisto di eccedenze alimentari per compensare i produttori alimentari.

Considerato che

la lunga lista porterebbe a pensare che non si tratti di falle di un singolo stabilimento, ma che ci sia qualcosa di strutturale che riguarda l'intero settore industriale della macellazione e del confezionamento della carne che lo rende pericoloso durante questa pandemia.

Non esiste una statistica in Italia che stimi il numero dei contagi provenienti direttamente dagli stabilimenti di macellazione e trattamento carni su tutto il territorio

Esiste un nesso tra le basse temperature, quelle tipiche dei frigoriferi alimentari, e il tempo di sopravvivenza del Coronavirus che ne mantiene le tracce sulle superfici per periodi più lunghi

Da uno studio condotto su scala globale da un *team* di scienziati italiani del Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell'università Statale di Milano il virus Sars-CoV-2 sembra preferire il clima freddosecco.

La ricerca mostra che "l'epidemia cresce più rapidamente a temperatura media di circa 5°Ced umidità medio-bassa (compresa tra 0.6 e 1.0 kilopascal)".

Il *virus*, quindi, sembra preferire le temperature più fredde e meno umide. Gli autori dello studio, disponibile sulla piattaforma MedRxiv e reso noto da *AdnKronos*, hanno analizzato la relazione tra aumento dei casi da Covid-19 e le condizioni climatiche del luogo.

Considerato inoltre che

le cause della genesi di questi grandi focolai è da ricondurre a vari fattori tra cui: la vicinanza tra i lavoratori sia in fase di processo produttivo sia per le modalità di convivenza negli alloggi adiacenti gli stabilimenti predisposti per i lavoratori, la mancanza di misure di prevenzione e di sicurezza sul lavoro e non è da escludere anche l'elemento legato alle basse temperature della catena del freddo

Soprattutto negli USA sono fortissime le pressioni dell'industria alimentare verso le istituzioni per continuare a produrre a fronte di un elevato tasso di paura da parte dei dipendenti, giustificata dalle decine di migliaia di casi di contagio nel settore della lavorazione delle carni

Tra i codici ATECO l'attività di macellazione è stata dichiarata, giustamente a giudizio dell'interrogante, come essenziale

Anche la GDO è stata colpita dalla diffusione del virus ma non esistono dati sul numero di infetti provenienti dal comparto né tantomeno censimenti sugli aggregati per osservare quali siano i settori, all'interno dei punti vendita, maggiormente colpiti

Tale censimento potrebbe essere utile anche ai fini di rilevazione del rapporto tra il virus e le basse temperature nei posti di lavoro qualora vi fosse una quota rilevante in percentuale di contagiati dei reparti legati agli alimenti tenuti nei frigoriferi,

impegna il Governo:

a intraprendere azioni mirate in termini di protocolli di sicurezza e profilassi per prevenire un fenomeno che sembrerebbe aumentare la quota di rischio dei lavoratori del settore e che potrebbe generare nuovi focolai;

a organizzare, coordinare e redigere insieme agli operatori della GDO il monitoraggio dei casi di infezione affinché si arrivi al reperimento dei dati necessari, grazie a un censimento puntuale e aggregato relativo ai diversi settori interni ai punti vendita, che permetta di controllare l'andamento epidemico in relazione alla catena del freddo e ad avere maggiori dati del comportamento del *virus* rispetto alle temperature.

G1.101

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2",

premesso che:

secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto in esame, l'ISTAT, in accordo con il Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri statistici uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto;

con la locuzione "anche longitudinali" si fa riferimento alla possibilità che gli stessi soggetti siano sottoposti, sempre su base volontaria, a diverse analisi nel corso del tempo;

sul sito istituzionale dell'ISTAT è specificato che il disegno del campione prevede l'osservazione di 150.000 individui sull'intero territorio italiano. Si ricorda che al Parlamento è trasmessa con cadenza annuale (ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989) una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici del-

la pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di specificare che, nell'ambito della Relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989, siano ricomprese le attività svolte ai sensi del decreto-legge in esame.

G1.102

BINETTI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2",

premesso che:

secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto in esame, l'ISTAT, in accordo con il Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri statistici uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto;

in questo modo si ha non solo una "fotografia istantanea" della situazione attuale, ma anche un suo sviluppo temporale, come lascia intravedere la locuzione "anche longitudinali"; integrando la linea di *start up* dello studio: *l'hodie et nunc*, con quella evolutiva offerta dalla dimensione longitudinale del metodo scelto, che coinvolge nel tempo gli stessi soggetti sottoposti all'indagine, sempre su base volontaria;

considerato che:

il quadro clinico delle persone colpite da Covid-19 interessa non solo il sistema cardio-respiratorio, come era apparso in un primo momento: la famosa polmonite interstiziale atipica, ma anche quello immunologico e vascolare, fino ad assumere un andamento di tipo sistemico, con il coinvolgimento del sistema nervoso, dell'apparato gastro-intestinale, ecc;

avendo ben presente come siano i pazienti a-sintomatici a rivestire il maggiore interesse anche sotto il profilo del contagio, diventa di particolare interesse chiarire meglio cosa significhi nel caso di questa epidemia da Covid il termine a-sintomatico, dal momento che potrebbe trattarsi in realtà di una sintomatologia diversa da quella prevista e quindi sottovalutata o sottaciuta;

avendo rilevato tra le osservazioni dei clinici che la malattia da Covid 19 potrebbe lasciare importanti conseguenze nel tempo, soprattutto a carico del sistema respiratorio;

considerato che su 150.000 soggetti sottoposti all'indagine potrebbero emergere elementi in grado di completare il quadro clinico con aspetti finora non sufficientemente presi in esame con la giusta attenzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di specificare che, nel caso dei soggetti positivi ai test, si possa procedere anche alla ri-valutazione clinica del soggetto, in modo di meglio definire l'esordio della patologia e il suo successivo sviluppo nel tempo, per meglio assistere questi pazienti anche con *follow up* mirati.

G1.103

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2",

premesso che:

secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1, l'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma tecnologica di cui al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età;

i competenti uffici del Ministero della salute richiedono, ai fini dell'indagine in esame, ai fornitori dei servizi telefonici - i quali sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure - le utenze di telefonia dei loro clienti che appartengano ai campioni o che siano responsabili dei minori summenzionati,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di specificare quali siano i fornitori di servizi telefonici cui sono richieste le utenze di telefonia e in base a quali parametri le modalità di riscontro dei fornitori stessi possano essere considerate sicure.

EMENDAMENTI

1.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole "sei unità" sono sostituite dalle seguenti: "quindici unità";
- b. il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di euro 346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede:

a) per l'anno 2020:

1. quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

2. quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei

Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66."».

1.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Equiparazione dei requisiti per la stabilizzazione del personale sanitario)

1. All'articolo 20, comma 11-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole "è stabilito alla data del 31 dicembre 2019." con le seguenti: "è stabilito alla data del 31 dicembre 2020 fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017. " »

1.0.2

BOLDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Equiparazione dei requisiti per la stabilizzazione del personale sanitario)

1. All'articolo 20, comma 11-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole "è stabilito alla data del 31 dicembre 2019." con le seguenti: " è stabilito alla data del 31 dicembre 2020 fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017. ".»
